



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

Dipartimento per i trasporti, la navigazione  
ed i sistemi informativi e statistici  
Direzione generale per il trasporto marittimo  
e per vie d'acqua interne  
Divisione 5

Regione tecnico-amministrativa delle navi e nautica da diporto

Roma, 18 MAR 2014

Al Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti  
Direzione marittima di Bari  
Lungomare A. De Tullio, 1  
70122 BARI (BA)

e p.c. Al Comando generale del Corpo delle  
Capitanerie di porto  
Reparto II - Ufficio 2  
S E D E

OGGETTO: D.M. 29 luglio 2008 n. 146 - art. 36 (Giudizio di idoneità). Richiesta parere.

Con riferimento alla nota trasmessa da Codesta Direzione marittima a mezzo pec Registro Ufficiale.U.0004440.21-01-2014, si fa presente quanto segue.

Preliminarmente è necessario citare l'art. 36 (Giudizio di idoneità) del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 - Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto, che al comma 3 prevede: "Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere

VISIONE  conservate per un anno".  
CO. GR.

COPIA 3

REP/UFF	
02	
COPIA LAVORO: <input checked="" type="checkbox"/>	
F. 2/1/11	
UFF.	BEZ.
11	
100	
1000000000	

Il quesito in oggetto, in particolare solleva i seguenti interrogativi:

- 1) Più frequentemente, pur apponendo il timbro in gomma (e, comunque non quello ufficiale fornito dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato) dell'ente/comando presso il quale prestano servizio, riportano un luogo d'esecuzione dell'accertamento differente dalla sede di servizio stessa;
- 2) In altri casi, sempre riscontrabile dai timbri apposti, risultano aver effettuato gli accertamenti in parola su navi militari per le quali sorge il dubbio della

*[Handwritten signatures and initials]*

definizione giuridica di "strutture pubbliche" in senso lato, data la loro caratteristica "operativa";

3) In taluni limitati casi, non godono più dello status di militari in servizio permanente effettivo (in congedo).

Relativamente al punto 1), sembra che la questione si ponga in quanto il medico esegue gli accertamenti medici in una sede diversa da quella in cui presta servizio (ASL, Aziende Sanitarie Locali/Presidi Medici Militari).

Al riguardo, la lettera della norma è chiara, nel senso che la certificazione medica deve essere il risultato di accertamenti medici svolti esclusivamente nella struttura sanitaria "istituzionale" presso cui il medico presta effettivo servizio.

Per quanto riguarda il punto 2), è necessario preliminarmente dire che le unità navali militari sono beni appartenenti allo Stato ed indisponibili per destinazione, cioè beni di proprietà dello Stato che diventano indisponibili per la particolare destinazione loro data, tali sono, tra l'altro, i beni mobili ed immobili, non demaniali, destinati alla difesa o al servizio delle forze armate (caserme, polveriere, armamenti, navi, aerei, arsenali, automezzi, etc.).

Inoltre, le navi e gli aerei costituiscono il cosiddetto territorio flottante dello Stato, e per quanto riguarda le navi e gli aerei militari costituiscono territorio italiano. Pertanto, ad avviso della scrivente, pur considerando la loro peculiare funzione operativa, una nave militare dovrebbe essere considerata in senso ampio "struttura pubblica", in quanto utilizzata per il raggiungimento di finalità esclusivamente di interesse generale. In conseguenza, un medico militare che presta regolare servizio a bordo di un'unità navale militare, sarebbe titolato al rilascio di idonea certificazione medica, ai fini del diporto, al personale appartenente alla medesima forza armata, pertanto escludendo la possibilità per lo stesso di certificare alcunchè a soggetti estranei alla forza armata di appartenenza.

Quanto sopra nei limiti della effettiva sussistenza a bordo delle necessarie apparecchiature tecniche sanitarie e diagnostiche.

In relazione al punto 3), il codice specifica in maniera chiara ed univoca che il medico militare deve avere lo status di militare in servizio permanente effettivo, con conseguente esclusione dei medici militari in congedo, e dell'impossibilità per gli stessi di rilasciare idonee certificazioni mediche necessarie al conseguimento/rinnovo delle abilitazioni del diporto nautico.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Enrico Maria PUTA



Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Capitaneria di Porto  
Ancona

60100 Ancona, 26 AGO. 2014  
P.D.C. G.C. G. SEMERARO - 01/27/151

A

VEDASI ELENCO INDIRIZZI

Sezione: Patenti Nautiche / Diporto

Indirizzo telegrafico: Compamare Ancona

Prot. n° 26257 - Allegati: 1

**Argomento:** D.M. 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto" - Art. 36 (Giudizio di idoneità patenti nautiche).

Al fine di garantire la più ampia valorizzazione della tematica in argomento meglio specificata, la Direzione Generale per il trasporto marittimo con l'unito Dispaccio n°4200 pervenuto il 14.07.2014, ha inteso richiamare l'attenzione sulla corretta applicazione del disposto di cui all'art. 36 del D.M. n. 146 del 29 luglio 2008 che, come noto, impartisce disposizioni sulle modalità di esecuzione, ed eventuale successivo conseguimento, del giudizio di idoneità per l'ottenimento, il rinnovo e la convalida delle patenti nautiche.

La suddetta Direzione Generale ha, quindi, ribadito:

- in relazione al luogo di materiale svolgimento della visita, che la *certificazione medica deve essere il risultato di accertamenti medici svolti esclusivamente nella struttura sanitaria "istituzionale" presso cui il medico presta servizio (ASL - Aziende Sanitarie Locali / Presidi Medici Militari);*
- con riferimento al medico militare, che il medesimo *deve avere lo status di militare in servizio permanente effettivo, con conseguente esclusione dei medici militari in congedo.*

In conformità a quanto sopra esposto, codesti sodalizi, scuole nautiche ed operatori sono pertanto invitati a voler porre la massima collaborazione per il

puntuale rispetto del disposto di cui al citato articolo 36, significando che, in presenza di carenze documentali in tal senso eventualmente riscontrate, questa Capitaneria di Porto provvederà a sospendere, e se del caso concludere negativamente, i sottesi procedimenti amministrativi di rilascio, rinnovo o convalida di patenti nautiche.

Per doverosa e opportuna conoscenza, si trasmette copia della presente anche ai Comandi ed Enti che leggono per notizia, con preghiera di divulgazione dei contenuti in favore di tutto il personale medico alle proprie dipendenze.

IL COMANDANTE  
C.A.(CP) Francesco Saverio FERRARA

